

**COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2021-2023**

**NOTA INTEGRATIVA**

## **PREMESSA AL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO**

La presente Nota integrativa è prevista dal punto 9,11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2021-2023.

Il bilancio di previsione 2021-2023 rappresenta un importante punto di svolta nella rappresentazione delle partite relative alle entrate e spese dell'ente a seguito dell'entrata a regime del nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011.

La proposta di bilancio viene infatti redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico- gestionale.

Le più importanti sono:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- nuovi schemi di bilancio con diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- i nuovi principi contabili, in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza (ossia nell'anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise.

La struttura del bilancio è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 1944/1996, che potevano essere scelti dall'Ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

## **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione.

### **Criteri per la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio di Previsione 2021/2023.**

Per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per ogni voce di entrata oggetto di svalutazione, è stata calcolata la media semplice tra gli incassi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti degli ultimi esercizi chiusi.

Si possono poi scegliere tre opzioni:

**A.** Media semplice.

**B.** Rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio-rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi.

**C.** Media ponderata del rapporto tra gli incassi e accertamenti in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:  
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nella presente sezione si esplicitano i criteri utilizzati per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio di Previsione.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

#### Media semplice

### **Titolo 1 - Entrate Tributarie**

Si descrivono di seguito le modalità utilizzate per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sulle entrate tributarie.

#### Imposta Immobiliare Semplice (IMIS):

le previsioni di entrata sono determinate sulle previsioni determinate con la stima di incassi dell'Ufficio Tributi ed accertata per cassa e quindi tale cespite non fa parte del calcolo del FCDE tributo.

#### Accertamenti relativi all'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS):

le previsioni di entrata sono determinate sulle previsioni determinate con la stima di incassi dell'Ufficio Tributi e quindi tale cespite fa parte del calcolo del FCDE.

#### Tassa sui Rifiuti (TARI):

La tassa rifiuti con tariffa puntuale (TIA) è riscossa direttamente dalla Comunità delle Giudicarie gestore del Servizio Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e pertanto non oggetto di calcolo del FCDE.

#### Entrate tributarie da attività di verifica e controllo:

le previsioni di entrata si riferiscono ad incassi di avvisi di accertamento e liquidazione emessi in anni precedenti, per le quali si continua ad applicare il criterio di cassa nella contabilizzazione delle entrate. Per tali incassi non si provvede al calcolo del FCDE.

### **Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Provincia Autonoma e da altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento.**

In tale titolo sono presenti solo entrate derivanti da Enti Pubblici. Di conseguenza e come previsto dai principi contabili non è stato costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il Titolo II dell'entrata.

### **Titolo III - Entrate Extratributarie**

#### **Categoria 1 - Proventi dai Servizi Pubblici**

Si è provveduto ad esaminare ogni singola voce di entrata valutando il momento dell'accertamento dell'entrata e il grado di rischio nella riscossione delle entrate.

Alcuni servizi erogati prevedono pagamenti anticipati o contestuali all'erogazione del servizio, pertanto le relative entrate (tariffe per l'uso della palestra, diritti di segreteria, proventi servizi cimiteriali, proventi diversi, ecc.) sono accertate per cassa e di conseguenza non è stato determinato il FCDE.

Per quanto riguarda le entrate da sanzioni al Codice della Strada le stesse sono emesse, contabilizzate e gestite dal Corpo di Polizia Intercomunale all'interno del Bilancio del Comune di Tione di Trento. L'accertamento di tali entrate avviene nel momento del riversamento delle sanzioni di competenza comunale da parte del Comune di Tione di Trento. La previsione dello stanziamento di entrata è determinata in base al trend storico di tali riversamenti. Per tale tipologia di entrata non è stato determinato il FCDE.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dal servizio idrico, del servizio fognatura e depurazione, il FCDE è stato determinato tenendo conto della percentuale media del 16,12%, 0,05% e 9,47% calcolata sul rapporto tra il ruolo coattivo e il ruolo complessivo delle entrate di acquedotto, fognature e depurazione nell'ultimo quinquennio.

#### **Categoria 2 - Proventi dai beni dell'Ente**

Si è provveduto alla quantificazione del FCDE sulle entrate derivanti da fitti e concessioni su beni immobili comunali, determinato sulla media dei mancati introiti del quinquennio 2014-2019, applicando per ogni singola voce di entrata la propria percentuale di mancata riscossione.

Per quanto riguarda il COSAP permanente, non si è provveduto alla quantificazione del FCDE in quanto rimosse per cassa prima dell'emanazione del provvedimento di concessione.

Non si è provveduto al calcolo del FCDE sulle entrate derivanti da vendita di legname e sovraccanone derivazione acqua, in quanto tali entrate vengono contabilizzate con il criterio della cassa a seguito dell'effettivo incasso.

### **Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti**

Non si è provveduto alla determinazione del FCDE su tale tipologia di spesa in quanto gli interessi previsti a bilancio riguardano quasi esclusivamente gli interessi sulle giacenze di tesoreria e l'accertamento dell'entrata avviene per cassa.

### **Categoria 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società**

Non si è provveduto alla determinazione del FCDE su tale tipologia di spesa in quanto i dividendi sono accertati per cassa nell'anno di distribuzione.

### **Categoria 5 - Proventi diversi**

La categoria presenta voci di entrata riferite a rimborsi e recuperi di spese. Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non è stato determinato in quanto tali entrate vengono contabilizzate con il criterio della cassa a seguito dell'effettivo incasso.

## **Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitale e da riscossioni**

Non si è provveduto al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sul Titolo IV dell'entrata per le seguenti motivazioni:

- in base ai principi contabili il FCDE non viene calcolato su crediti derivanti da trasferimenti da enti pubblici (categoria 2 e 3);
- il rilascio di concessioni edilizie o di sanatorie su abusi edilizi vengono rilasciati successivamente al versamento degli importi dovuti (categoria 4)
- nel Bilancio 2021-2023 non è prevista la concessione e la riscossione di crediti (categoria 6).

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato stanziato a Bilancio 2021-2023 nella spesa corrente per l'intero importo calcolato arrotondato in eccesso per €. 14.600,00 Complessivamente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ammonta ad €. 15.346,02, la somma iscritta a bilancio 2021 è pari all'95% del totale pari a € 14.600,00.

Prudenzialmente è stata iscritta anche per gli esercizi finanziari 2022 la somma per €. 12.000,00 e per l'esercizio 2023 ammonta ad € 12.000,00.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018), all'articolo 1, comma 882, ha modificato il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con tale modifica, gli enti trentini che applicano i termini delle disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e i relativi allegati con un anno di posticipo, potranno stanziare nel bilancio previsionale una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità:

- nel 2018 pari almeno al 70%;
- nel 2019 pari almeno al 75%;
- nel 2020 pari almeno all' 85%;
- (nel 2021 pari almeno al 95% e dal 2022 al 100%).

## **QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E RELATIVO UTILIZZO**

Nel bilancio di previsione è previsto l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto per € 31.488,00 per il finanziamento del fondo di sostegno alle attività economiche, commerciali e artigianali.

## **ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO**

Si prevede a bilancio di non dover ricorrere al debito per il finanziamento delle spese di investimento.

Per una più dettagliata analisi di tali entrate si rimanda a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione. Nello stesso, nell'apposita sezione della parte operativa, è riportato il Programma generale delle opere pubbliche, nel quale sono riportati gli interventi riguardanti le opere pubbliche inserite fra le spese in conto capitale del bilancio.

## **Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.**

La normativa provinciale (art. 25 della L.P. n. 3/2006 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14-94/) stabilisce che, a partire dal 2015, nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi dovuti per tale mutuo, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto del 50% dei contributi annuali, supera il 8% delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio corrente risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione di nuovi mutui. L'importo delle delegazioni conseguenti all'assunzione dei mutui previsti per il triennio è nei limiti previsti dalla normativa indicata come di seguito dimostrato:

Ammontare interessi passivi dei mutui in ammortamento nel 2019	0,00
- Quota 50% contributi P.A.T. in conto annualità 2019	0,00
Quota netta di interessi sull'indebitamento	0,00
Limite di indebitamento: 8% (*) entrate correnti accertate sul conto consuntivo 2019 al netto delle entrate una tantum e dei contributi in conto annualità Euro 1.373.925,39	109.914,03
Quota disponibile per l'assunzione di nuovi mutui	109.914,03
Ammontare interessi passivi annui dei nuovi mutui che si prevede di contrarre nel triennio	0,00

\* Percentuale stabilita dall'art. 25 della LP 16/6/2006 n. 3 come modificato dall'art.9 comma 4 della LP 22/4/2014 n. 1

Non essendo prevista quota di interessi passivi sul mutuo iscritto a bilancio non vi è neppure alcun riflesso negativo sulle spese correnti del bilancio pluriennale.

## **GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE**

Il Comune non ha in essere alcuna garanzia, principale o sussidiaria, prestata a soggetti terzi.

## **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Il Comune non è titolare di alcun contratti relativo a strumenti finanziari derivati o di finanziamento che includono una componente derivata; di conseguenza non vi è alcun onere o impegno finanziario a bilancio.

## **ELENCO DEGLI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI**

I bilanci di detti organismi, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 172 comma 1 lettera a) del D.lvo 267/2000, come quelli delle altre società partecipate, sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune ([www.comune.bleggiosuperiore.tn.it](http://www.comune.bleggiosuperiore.tn.it)) alla sezione "Amministrazione trasparente, Enti controllati, Società partecipate", nelle rispettive schede informative.

Sempre sul sito internet istituzionale del Comune ([www.comune.bleggiosuperiore.tn.it](http://www.comune.bleggiosuperiore.tn.it)) alla sezione "Amministrazione trasparente, bilancio, bilancio preventivo e consuntivo, bilanci e rendiconti," sono pubblicati i rendiconti del Comune.

Inoltre, in particolare alla luce delle disposizioni recate dall'articolo 7 commi 10, 11 e 12 della L.P n. 19 di data 29.12.2016 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 28.09.2017 è stata effettuata una verifica straordinaria di tutte le partecipazioni azionarie avvalendosi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 19 agosto 2015, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) per gli atti relativi a scioglimento, dismissione e piani di razionalizzazione di società e partecipazioni azionarie.

Nel corso del 2020 è previsto l'inizio delle attività per la dismissione di quote di partecipate che non prestino effettivo servizio pubblico a favore del Comune di Bleggio Superiore.

### **Elenco delle partecipazioni**

Si allega l'elenco delle partecipazioni come pubblicato nella citata "Amministrazione trasparente – Enti Controllati" del sito internet istituzionale del Comune ([www.comune.bleggiosuperiore.tn.it](http://www.comune.bleggiosuperiore.tn.it)).

## **ALTRE INFORMAZIONI**

Ai fini di una maggiore interpretazione e di una più dettagliata analisi dei dati di bilancio, si rimanda a quanto riportato negli specifici punti del Documento Unico di Programmazione 2021-2023.